



REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA TENUTA DELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI ABILITATI ALLA FUNZIONE DI CURATORE SPECIALE DEL MINORE

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio provvede annualmente, eventualmente anche in collaborazione con la Fondazione Forense di Busto Arsizio, la Scuola Forense, altri enti e/o associazioni forensi specializzate, a realizzare un corso di formazione per Avvocati finalizzato a fornire una specifica qualificazione per lo svolgimento della funzione di Curatore Speciale del minore in ambito civile e penale avente fra le finalità quello di mantenere e aggiornare un elenco da mettere a disposizione degli Uffici Giudiziari con i quali è stato siglato un Protocollo d'intesa.

Coloro che, alla conclusione del corso, ottengono l'attestato di frequenza possono chiedere di essere iscritti nell'elenco dei Curatori Speciali del minore in ambito civile o penale, sempre tenendo conto del dovere di competenza e di aggiornamento e del prioritario dovere deontologico di lealtà e correttezza.

Al fine di garantire l'affidabilità degli elenchi, il COA ritiene indispensabile predisporre il seguente Regolamento.

Art. 1. Elenco dei Curatori Speciali del minore in ambito civile e penale

L'Elenco è composto da coloro che, avendo frequentato proficuamente il Corso di Formazione realizzato annualmente dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio attraverso la Fondazione Forense o da altre associazioni forensi, fanno specifica domanda di iscrizione e dai docenti del corso che ne facciano richiesta.

L'elenco è suddiviso per materia, civile e penale.

Il COA elabora e rende noti i principi di deontologia professionale degli iscritti all'Elenco.

Per poter essere iscritti e mantenere l'iscrizione nell'elenco è altresì necessario:

1. aver maturato un'anzianità di iscrizione all'Albo degli Avvocati da almeno 5 anni
2. non aver subito condanne definitive a livello disciplinare superiori all'avvertimento, applicata in via definitiva;
3. non avere subito condanne penali o avere procedimenti penali in corso a carico;
4. essere in regola con il pagamento della tassa di iscrizione all'Albo degli Avvocati e dei contributi della Cassa Nazionale Forense;
5. aver correttamente adempiuto l'obbligo formativo, anche specifico;
6. essere iscritti all'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio.

Art. 2. Iscrizione all'Elenco

La domanda di iscrizione è formulata sul Modello predisposto dall'Ordine e può essere presentata, purché si abbiano i requisiti di cui all'art. 1:

a) da coloro che hanno frequentato proficuamente:

1. il Corso di Formazione realizzato dal COA di Busto Arsizio con periodicità annuale;
 2. un Corso di Formazione realizzato da un'associazione forense che abbia contenuto analogo a quello organizzato dal COA di Busto Arsizio e approvato e accreditato dallo stesso o dal CNF;
 3. un Corso di Formazione realizzato da un Ente Universitario che abbia contenuto analogo a quello organizzato dal COA di Busto Arsizio e approvato e accreditato dallo stesso o dal CNF.
- In questi casi alla domanda dovrà essere allegato l'attestato di partecipazione rilascio dell'associazione che ha tenuto il corso;

b) da coloro che nel corso dei cinque anni precedenti la richiesta abbiano esercitato il ruolo di Curatore Speciale del minore in ambito civile o penale in almeno 5 procedimenti diversi (che saranno indicati con il numero di ruolo nell'autocertificazione allegata alla domanda).

La domanda di prima iscrizione dovrà essere presentata esclusivamente nel periodo 01 febbraio – 28 febbraio di ogni anno.

La domanda di permanenza, da presentarsi nel medesimo periodo 01 febbraio – 28 febbraio, avviene ogni due anni a partire dal 2025.

Fermo restando che, per la permanenza, ogni anno l'Avvocato deve frequentare i corsi di aggiornamento previsti dall'art. 3

Art. 3. Corso di aggiornamento gratuito

Il COA annualmente organizza almeno un corso di aggiornamento gratuito, prevalentemente nella forma seminariale con un approccio preferibilmente pratico, destinato agli iscritti all'Elenco.

Ai fini della validità dell'aggiornamento, sono ritenuti validi anche i corsi organizzati da altri COA, dal CNF, Enti Universitaria o Associazioni specializzate in materia di diritto di famiglia purché abbiano un approccio pratico e di almeno sei ore

In ogni caso il corso di aggiornamento non può essere inferiore a n. 6 ore di cui almeno 1 in materia deontologica. La proficua frequenza di uno di tali corsi è necessaria per la permanenza nell'Elenco, a decorrere dall'anno 2025 e comunque, dall'anno successivo a quello di prima iscrizione.

Art. 4 Cancellazione e esclusione dall'Elenco

L'avvocato è cancellato dall'elenco se vengono meno i requisiti di cui all'art. 1, nn. 2,3,4,5,6 e se non partecipa ad almeno un corso di aggiornamento annuale.

Il COA, su richiesta di chiunque vi abbia interesse o su proposta del Presidente, può disporre l'esclusione di un iscritto dall'Elenco qualora, dopo aver convocato l'interessato, rilevi che egli ha gravemente mancato agli obblighi professionali o deontologici degli iscritti all'Elenco ovvero abbia, senza giustificazione, non accettato due incarichi consecutivi nel corso di un anno.

Art. 5 La tenuta dell'Elenco

L'Elenco riporta l'indirizzo, postale e di posta elettronica ordinaria e certificata, i recapiti telefonici e la foto dell'avvocato se questi ha prestato assenso. L'Elenco è inserito nel sito dell'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio ed è liberamente consultabile.

La tenuta dell'Elenco compete al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio che può delegare, a tal fine, la Commissione Famiglia, Tutela, Curatela e AdS.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio per il tramite della Commissione Famiglia, Tutela, Curatela e AdS provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni, definitive o temporanee, e rilascia la certificazione di iscrizione se richiesta.

Contro i provvedimenti del Consiglio dell'Ordine e/o della Commissione è ammesso ricorso al Consiglio dell'Ordine entro sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione.

La revisione degli elenchi con la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per la permanenza nell'Elenco è biennale.

Approvato nella seduta Consiliare del 2.03.2023 – modific. Nella seduta Consiliare del 13.02.2025 (verb. 5/25) – modificato nella seduta del 06.11.2025

Il Consigliere Segretario

Avv. Davide Toscani



Il Presidente

Avv. Eliana Morolli

